



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
Unità centrale di crisi

Registro – Classif:

Allegati: 3

Assessorati sanità Servizi veterinari

Regioni e P.A.

II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:

Commissione europea – DG SANCO

Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

ITALRAP

rpue@rpue.esteri.it

CESME c/o IZS di Teramo

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. VIII DGSAFV

Uff. III DSVETOC

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 e s. m.

Si trasmette in allegato la modifica e l'integrazione al dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014, e successive modifiche.

Si pregano le Regioni in indirizzo di dare massima e rapida diffusione del presente provvedimento.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:

dott. Fabrizio Bertani f.bertani@sanita.it; dgsa@postacert.sanita.it

dott. Olivia Bessi – o.bessi@sanita.it

dott. Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Modifica e integrazione del provvedimento del direttore generale della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della salute, prot. n. 5662, del 14 marzo 2014 : “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale e successive modificazioni”

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA l’Ordinanza ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;

VISTA la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della “lingua blu” degli ovini;

VISTO il comma 349, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modifiche;

VISTA la nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante “Blue Tongue – provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005”;

VISTA la nota DGSAF prot. n. 17113 del 6 settembre 2013, modificata dal comma 2 articolo 1 del dispositivo prot. n. 5662/2014, con la quale sono state dettate disposizioni per la gestione delle positività per Blue tongue e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale;

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 5662 – P – del 14 marzo 2014 recante “Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale”, in particolare i commi 3 degli articoli 2 e 3 che prevedono la possibilità di modifica degli Allegati A e B sulla base della mutazione della situazione epidemiologica;

RILEVATO che nel corso della riunione del Comitato permanente della Catena alimentare e Sanità animale della Commissione Europea tenutasi in data 5 giugno 2015 è stato approvato il “dossier Italia - Blue tongue” per la ridefinizione delle zone di restrizione in forza delle risultanze delle attività di sorveglianza;

ACQUISITO il parere e sulla base della valutazione del rischio del CESME;

DISPONE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. L'Allegato A del dispositivo prot. n. 5662/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dall'Allegato A del presente dispositivo.
2. L'Allegato B del dispositivo prot. n. 5662/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dall'Allegato B del presente dispositivo.
3. La nota prot. n. 17113 del 6 settembre 2013 e relativo Allegato I sono soppressi.


Articolo 2 (Definizioni)

1. Per le definizioni e le attività da adottare in seguito alla conferma di un caso di Blue tongue, si rinvia all'Allegato C del presente dispositivo.
2. L'Allegato C può essere modificato con provvedimento del Direttore Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della salute.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle determinazioni della Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello



REGIONE	PROVINCIA	SIEROTIPO
ABRUZZO	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-16
BASILICATA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-16
CALABRIA	REGGIO CALABRIA – CROTONE – VIBO VALENTIA	BTV 1-16
CALABRIA	CATANZARO - COSENZA	BTV 1-2-16
CAMPANIA	NAPOLI – CASERTA – AVELLINO - BENEVENTO	BTV 1-16
CAMPANIA	SALERNO	BTV 1-2-16
LAZIO	ROMA - VITERBO	BTV 1 - 16
LAZIO	LATINA - FROSINONE - RIETI	BTV 1
LIGURIA	LA SPEZIA	BTV 1
MARCHE	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1
MOLISE	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-16
PUGLIA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-4-16
SARDEGNA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1-16
SICILIA	PALERMO	BTV 1-2-16
SICILIA	TRAPANI – CALTANISSETTA – RAGUSA – ENNA – MESSINA – CATANIA – SIRACUSA - AGRIGENTO	BTV 1-16
TOSCANA	TUTTE LE PROVINCE	BTV 1
UMBRIA	TERNI - PERUGIA	BTV1-16
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA – FORLÌ CESENA - RIMINI	BTV 1

Data ultimo aggiornamento: 11 giugno 2015

Divieti

In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 225/2003 e s.m. è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario.

Il divieto di spostamento verso aree indenni del paese di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni non si applica ai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione per il solo sierotipo 16, in conformità con quanto determinato con nota DGVA- VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante “Blue tongue – provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005”. Conformemente, le disposizioni contenute nel presente dispositivo non si applicano nei confronti del sierotipo 16 del virus.

Deroghe

In deroga al divieto di cui al paragrafo precedente, le movimentazioni sono consentite alle seguenti condizioni:

1. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del Regolamento (CE) 1266/2007 della Commissione e s. m. e i.:

1.1

Gli animali destinati alla macellazione possono essere spostati da una zona soggetta a restrizione per Blue tongue direttamente verso un qualsiasi stabilimento di macellazione designato posto in aree indenni a condizione che gli animali:

- non provengano da aziende ricadenti in territori con infezione in atto, e
- siano stati vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione, e
- siano ancora nel periodo d'immunità come indicato dalle specifiche del vaccino.

L'avvenuta vaccinazione deve essere registrata nella BDN e sul Sistema Informativo Nazionale della Blue tongue, non oltre i 15 giorni dall'avvenuta vaccinazione, e per la specie bovina e bufalina, ove presente, sul passaporto, o sul modello IV per le altre specie.

1.2

In deroga a quanto previsto al punto 1.1 gli animali destinati alla macellazione immediata possono essere spostati da una zona soggetta a restrizione per Blue tongue verso un qualsiasi stabilimento di macellazione designato posto in aree indenni a condizione che gli animali:

- non provengano da aziende ricadenti in territori con infezione in atto, e
- siano macellati inderogabilmente nelle 24 ore dall'arrivo.

1.3

In deroga a quanto previsto ai punti 1.1. e 1.2 gli animali destinati alla macellazione, provenienti da aziende site in territori con infezione in atto, possono essere movimentati verso un qualsiasi stabilimento di macellazione designato posto in aree indenni a condizione che gli animali:

- siano stati vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione, e
- siano ancora nel periodo d'immunità come indicato dalle specifiche del vaccino, e
- siano macellati inderogabilmente nelle 24 ore dall'arrivo, e
- gli animali e i mezzi di trasporto siano trattati con insetto-repellenti.

L'avvenuta vaccinazione deve essere registrata con le stesse modalità riportate al punto 1.1.

1.4

Gli animali trasportati secondo le disposizioni precedenti (cap. 1.2 e 1.3) non devono mostrare segni clinici di malattia. Nel caso di carichi multipli, la partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i modelli IV rilasciati nel corso dei carichi, i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e mantenuti agli atti.

Nei casi di cui ai precedenti cap. 1.2 e 1.3 la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione che comunicherà l'arrivo degli animali e l'avvenuta macellazione entro 48 ore dalla macellazione alla ASL di origine.

I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all'Allegato IV del Regolamento (CE) 1266/2007 della Commissione e s. m. e i.. L'elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato dalla DGSAF del Ministero della salute sulla base delle richieste pervenute dai servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue.

2. Movimentazioni di animali da vita di età superiore ai 90 giorni

2.1

Per quanto riguarda la movimentazione da vita di animali di età superiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da aziende situate nelle zone di restrizione e destinati ad aziende situate in aree indenni, è consentita alle seguenti condizioni:

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 60 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue;

oppure

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 28 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica effettuata almeno 28 giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena;

oppure

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 7 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova diretta di identificazione dell'agente virale o del suo genoma effettuata almeno 7 giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena;

oppure

- gli animali non provengono da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute e sono stati correttamente vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione e sono ancora nel periodo d'immunità come indicato

dalle specifiche del vaccino. L'avvenuta vaccinazione deve essere registrata secondo le modalità di cui al precedente capitolo 1.1, ultimo capoverso.

Inoltre, gli animali devono essere scortati dal modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di caso di ovini e caprini, devono essere riportate le date dell'avvenuta vaccinazione.

3. Movimentazioni di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni

3.1

Per quanto riguarda la movimentazione di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue e provenienti da aziende situate nei territori di cui all'Allegato A e destinati ad aziende situate in aree indenni, in considerazione dell'impossibilità di vaccinare tali animali per l'interferenza con l'immunità passiva conferita dalla madre, tale spostamento è consentito alle seguenti condizioni:

- gli animali sono figli di madri vaccinate nei confronti dei sierotipi circolanti nelle zone di provenienza;
- gli animali non provengono da aziende site in territori con infezione in atto;
- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto-repellenti;
- gli animali devono essere trasportati in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e sono vietati ulteriori spostamenti;
- gli animali soddisfano altre adeguate garanzie sanitarie indicate dai servizi veterinari delle Regioni di destino sulla base di una valutazione dei rischi da essi svolta.

4. Condizioni generali

Le stesse condizioni previste per la movimentazione di animali appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue dalle province soggette a restrizione verso aree indenni, si applicano per lo spostamento verso altre province soggette a restrizione allorquando la restrizione della provincia di partenza riguardi uno o più sierotipi per i quali la provincia di destinazione è da considerarsi indenne.

Il transito di animali movimentati per vita attraverso stalle di sosta situate nel raggio di 4 km dall'azienda sede di focolaio o a diversa qualifica sanitaria rispetto all'azienda di origine, è consentito esclusivamente nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente dispositivo.

Le stalle di sosta dalle quali partono i carichi che non rispettano le modalità prescritte dal presente dispositivo, oltre ad essere segnalate puntualmente al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), devono essere oggetto dei conseguenti provvedimenti straordinari fino alla valutazione dell'eventuale sospensione delle attività.

Definizione e conferma di un caso di Blue tongue

Fatto salvo quanto riportato nel Manuale operativo della Blue tongue allegato al Piano di emergenza nazionale, ai fini della presente ordinanza e conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 225/2003 e successive modificazioni, si considera:

- “animale sospetto”: un animale delle specie recettive alla malattia con manifestazione di un qualsiasi sintomo della Blue tongue, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità;
- «conferma dell'infezione»: la comunicazione, fatta dall'autorità competente, della presenza in un allevamento della Blue tongue basata sui risultati di laboratorio. In caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la presenza di malattia sulla base di eventi clinici evidenti, supportati dall'analisi della situazione epidemiologica esistente.

In accordo con quanto riportato dal regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione e s.m. e i. si considera come caso di Blue tongue, un animale:

- a) che presenta segni clinici che possono indicare la presenza della malattia;
- b) che ha mostrato una sieroconversione nei confronti di uno o più sierotipi del virus;
- c) in cui è stato isolato il virus della Blue tongue;
- d) risultato positivo al test PCR specifico per il virus della Blue tongue.

In conformità con quanto sopra riportato in caso di “sospetto” di Blue tongue il servizio veterinario competente deve provvedere ad effettuare tutte le indagini necessarie a confermare o escludere la presenza dell'infezione.

In particolare, dopo avere effettuato le dovute indagini sull'origine degli animali oggetto del sospetto ed avere verificato se le condizioni epidemiologiche possono essere compatibili con la trasmissione in loco del virus del Blue tongue, nel caso si tratti del primo caso sospetto nel Comune per quella stagione epidemica, il servizio veterinario provvederà a prelevare campioni di siero e di sangue in EDTA su tutti i capi sospetti. Nel caso di animali morti o moribondi, dopo il sacrificio degli stessi, saranno prelevati gli organi utili all'isolamento del virus (milza, linfonodi meseraici e mediastinici).

I campioni dovranno essere refrigerati (non congelati), idoneamente identificati e confezionati e consegnati quanto prima alla locale sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, il quale provvederà ad inviare tutti i campioni di organi ricevuti al CESME entro 24 ore o entro il giorno lavorativo successivo nel caso di giorni festivi e analizzerà i campioni di siero in c-ELISA e di sangue in EDTA in PCR.

In caso di positività una aliquota degli stessi campioni dovrà essere inviata al CESME il prima possibile e, comunque, non più tardi di 7 giorni lavorativi dalla data del prelievo.

Contestualmente alla consegna dei campioni presso la locale sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, il servizio veterinario dovrà registrare tale sospetto sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN).

Sulla base degli esiti degli esami di prima istanza e della definizione di caso sopra riportata, il servizio veterinario provvederà a confermare il caso di Blue tongue nel SIMAN. Tale conferma vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti della DGSF del Ministero della salute.

La conferma del focolaio nel SIMAN deve essere effettuata anche qualora si sia ancora in attesa dell'indicazione da parte del CESME del sierotipo coinvolto, indicandolo, pertanto, come

“Sconosciuto”. Il servizio veterinario provvederà all’aggiornamento nel SIMAN del sierotipo responsabile del focolaio non appena tale dato sarà disponibile e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di conferma.

Qualora il sospetto di Blue tongue sia formulato in un allevamento sito in un Comune dove altri casi di Blue tongue sono stati confermati nel corso della stessa stagione epidemica, il servizio veterinario provvederà a confermare la malattia in base a risultati clinici e epidemiologici. Per la conferma del focolaio nel SIMAN, in questi casi, il servizio veterinario indicherà come sierotipo responsabile lo stesso registrato per il primo focolaio nel medesimo comune.

Rimane, comunque, la possibilità da parte del servizio veterinario di procedere al prelievo di ulteriori campioni qualora la situazione epidemiologica e clinica lo faccia ritenere utile.

Attività da effettuare dopo la conferma di un caso di Blue tongue

Qualora un caso di Blue tongue sia confermato per la prima volta in un comune nel corso della medesima stagione epidemica e ci si trovi in una provincia soggetta a restrizione per lo stesso sierotipo (vedi successivamente per la definizione), il servizio veterinario svolgerà indagini cliniche in tutti gli allevamenti ovini presenti nel raggio di 4 chilometri dal caso confermato al fine di rilevare possibili sintomi della malattia in altri allevamenti dell’area.

Nel caso, invece, di conferma della Blue tongue in una provincia indenne o della prima comparsa di un nuovo sierotipo in una provincia soggetta a restrizione, il servizio veterinario regionale concorderà con la DGSAF del Ministero della salute e con la collaborazione del CESME, l’esecuzione di uno specifico piano di monitoraggio con lo scopo di definire l’estensione sul territorio della diffusione del virus.

Aree soggette a restrizione

Le province soggette a restrizione per i diversi sierotipi sono definite come da regolamento (CE) 1266/2007 della Commissione e s. m. e i. e precedenti note della DGSAF del Ministero della salute.

Un elenco aggiornato delle province soggette a restrizione e dei territori con infezioni in atto è disponibile nel sito del sistema informativo nazionale della Blue tongue (www.izs.it).

All’interno delle province soggette a restrizione sono individuati i territori soggetti a restrizione o “Territori con infezione in atto” che sono definiti come i territori compresi nel raggio di 4 chilometri da una azienda con un caso sospetto o confermato di Blue tongue. È compito e responsabilità del servizio veterinario della ASL competente sull’azienda con un caso sospetto o confermato di Blue tongue provvedere a definire di volta in volta l’elenco delle aziende ricadenti nei “territori con infezione in atto” e a darne adeguata comunicazione ai Sindaci dei Comuni coinvolti ed agli allevatori interessati dai divieti allo spostamento degli animali.

Estinzione dei focolai di Blue tongue

Quando in un allevamento non sono più rilevati casi sospetti di Blue tongue, come sopra definiti, da almeno 60 giorni dal rilievo dell’ultimo caso il servizio veterinario può procedere ad estinguere e chiudere il focolaio sul SIMAN.

Nel caso di sieroconversioni in animali sentinella, è necessario, trascorsi almeno 60 giorni dal rilievo dell’ultimo caso, effettuare un controllo sierologico sugli animali sentinella rimasti negativi: se tali animali risultano ancora negativi è possibile estinguere il focolaio; qualora tra tali animali si

riscontrino delle positività devono essere effettuati due controlli sierologici a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro sugli animali sentinella rimasti negativi per escludere il perdurare della trasmissione virale in loco.